

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE S.R.L. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT PRESSO LA STRUTTURA CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - SUZZARA NELL'AMBITO BASSO MANTOVANO

PREMESSO che

- Con DGR n. 22705 del 15.12.2004 si è disposta l'autorizzazione regionale in capo all'Ente Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere S.R.L. per il subentro nell'autorizzazione sanitaria e nell'accreditamento per l'assetto organizzativo allegato al presente atto, già rilasciati all'A.O. Carlo Poma;
- La struttura CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - SUZZARA risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Welfare al n. 990;
- Con decreto 15 del 15.01.2020 l'ATS della Val Padana ha approvato l'avviso per manifestazione di interesse per contrattualizzazione di volumi di attività di medicina dello sport da erogare negli ambiti di Mantova, alto mantovano e basso mantovano afferenti al distretto di Mantova dal 2020, come da nota regionale di autorizzazione prot. numero G1.2020.0000343 del 03.01.2020;
- La Commissione istituita con decreto 24 del 22.01.2020 per la valutazione delle domande di manifestazione di interesse, riunitasi in data 30.01.2020 ha verbalizzato l'accoglimento della domanda prot.

37298 del 16 gennaio 2020 dell'Ente Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere S.R.L. e previsto la messa a contratto della branca di medicina dello sport.

TRA

l'**AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito **ATS**), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 - C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'Ente **OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE S.r.l.** con sede legale in Castiglione delle Stiviere, via Garibaldi n. 65 - C.F. 02084110200, per la struttura Centro Medicina dello Sport sita in Suzzara, via Mitterand n. 3, nella persona del Legale Rappresentante dott. Guerrino Nicchio, si conviene e si stipula la sottoscrizione dei seguenti articoli

Art. 1 -Assetto Organizzativo

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di Medicina dello Sport, secondo l'assetto organizzativo accreditato e presente nell'applicativo regionale ASAN (allegato n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Sistema tariffario

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore

tariffario vigente in Regione Lombardia.

Art. 4 - Budget

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

Art. 6 -Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle giornate di degenza rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E'

fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 -Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009.

Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere

oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

Art. 9 -Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 -Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 14.02.2020. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali,

nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

Art. 12 -Controversie

Le parti convengono che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

Art.13 - Codice di Comportamento

La Struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per la ATS Val Padana

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS

dr.ssa Mara Chiara Martinelli

per la Struttura erogatrice

OSPEDALE SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE S.r.l.

Il Legale Rappresentante

dott. Guerrino Nicchio